

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DAVIDE ACHILLE

Seduta del 11/02/2020

### FATTO

In data 5 ottobre 2011, la parte ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della retribuzione/delegazione di pagamento, per un importo lordo di € 14.760,00 da restituire in n. 120 rate di € 123,00 ciascuna. Il finanziamento veniva successivamente estinto anticipatamente dopo il pagamento della rata n. 75 e nel conteggio estintivo l'intermediario provvedeva a stornare la somma di € 283,59 a titolo di rimborso delle commissioni di gestione e bancarie. Con ricorso presentato in data 19 novembre 2019, preceduto dal reclamo, la parte ricorrente – dopo aver richiamato la recente decisione della Corte di Giustizia dell'11 settembre 2019 – contesta il conteggio estintivo formulato dall'intermediario chiedendo una somma complessiva di € 1.141,08 quale rimborso delle commissioni e degli oneri non goduti per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento, oltre interessi dal giorno della messa in mora al saldo e rimborso delle spese di assistenza professionale.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente ha chiesto: 1) in via principale: il rigetto della richiesta di rimborso di ulteriori somme a titolo di commissioni di attivazione e di gestione, di limitare il rimborso degli oneri assicurativi all'importo determinato dalla compagnia di assicurazione pari ad € 106,11, il rigetto della domanda di rimborso delle commissioni di intermediazione; 2) in via subordinata: nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, limitare l'importo dovuto ad € 295,14, pari a quanto offerto in riscontro al reclamo; 3) in via ulteriormente subordinata: nel caso di condanna a maggiori somme, decurtare quanto già corrisposto alla parte ricorrente. Dopo aver precisato che in sede di riscontro al reclamo è stata offerta la somma di € 295,14, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis* e non accettata dalla parte ricorrente, deduce che le commissioni di



intermediazione e le spese di istruttoria hanno natura *up-front* e non sono quindi rimborsabili per effetto dell'estinzione anticipata, mentre per quanto riguarda gli oneri assicurativi rileva che la compagnia di assicurazione ha quantificato il rimborso dovuto in € 106,11, successivamente offerta in via transattiva alla parte ricorrente e non accettata dalla stessa.

## DIRITTO

La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento della quota non maturata «dei costi dovuti per la vita residua del contratto» ai sensi dell'art. 125-*sexies* TUB, disposizione quest'ultima inserita in attuazione della Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori ed in particolare del relativo art. 16, co. 1.

Al riguardo, secondo l'orientamento consolidato di questo Arbitro (cfr., *ex multis*, ABF – Coll. Coord. n. 6167 del 22 settembre 2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata facendo applicazione del criterio proporzionale *ratione temporis* la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo (c.d. oneri e costi *recurring*), ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscono la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d.lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

Peraltro, con specifico riferimento agli oneri assicurativi, da qualificare come *recurring*, in quanto destinati a maturare nel tempo del finanziamento, questo Arbitro ha altresì chiarito che, posta la legittimazione passiva dell'intermediario in ragione dell'accessorietà del contratto di assicurazione rispetto a quello di finanziamento (ABF – Coll. Coord. n. 6167/2014 cit.), sono determinabili convenzionalmente, in deroga al criterio proporzionale *ratione temporis*, che resta comunque applicabile in mancanza di una diversa pattuizione, la quota del premio da restituire in caso di estinzione anticipata del finanziamento, potendo le parti stabilire un criterio alternativo, in presenza del quale il Collegio, verificata la conoscenza e l'accettazione preventiva delle relative pattuizioni, deve limitarsi a verificare la corrispondenza degli importi calcolati con quelli dovuti secondo il criterio contrattuale, non potendo invece sindacare tale pattuizione (cfr. ABF – Coll. Coord. n. 10003 del 11 novembre 2016). In tale ipotesi, il finanziatore, qualora la compagnia di assicurazione non abbia provveduto a determinare l'importo degli oneri assicurativi da restituire, sarà tenuta a tale quantificazione facendo applicazione dei relativi criteri contrattuali e al successivo pagamento degli stessi, mentre, nel caso in cui l'assicuratore abbia determinato gli importi senza tuttavia effettuare il corrispondente pagamento, il finanziatore sarà tenuto a tale ultimo incombente in misura pari a quanto già determinato dal terzo debitore.

Più di recente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prima Sezione, con la sentenza dell'11 settembre 2019, C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), dopo aver rilevato che «l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che [...] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto» (§ 31), ha stabilito che «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di



rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

A fronte dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, la quale in sostanza non limita il rimborso dovuto per effetto dell'estinzione anticipata ai soli costi che maturano nel tempo di durata del finanziamento (c.d. *recurring*) ma impone il rimborso anche dei costi collegati ad attività preliminari alla concessione del finanziamento (c.d. *up-front*), il Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019 ha chiarito che:

a. il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente alla sua pubblicazione, ma anche a quelli in corso di esecuzione dovendosi affermare che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up-front*;

b. il criterio applicabile per la riduzione dei costi *up-front*, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF;

c. con riguardo al rimborso dei costi *up-front* il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile è analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale;

d. resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che sono stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili e ciò anche quando nel ricorso già proposto il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, trattandosi di una preclusione procedurale che copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.

In altri termini, quanto alle regole sostanziali secondo cui determinare i rimborsi dovuti per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento, il Collegio di coordinamento, nella decisione da ultimo richiamata ha, da un lato, confermato il tradizionale orientamento già consolidatosi con riferimento ai costi *recurring* a cui si è dinnanzi fatto riferimento (ABF – Coll. coord. n. 6167/2014 cit. e Coll. coord. n. 10003/2016) e, dall'alto lato, ha affermato che, in ragione di quanto chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza *Lexitor*, i costi *up-front* sono anche essi da rimborsare, seppure secondo il criterio alternativo del costo ammortizzato, vale a dire secondo un andamento analogo a quello convenzionalmente pattuito per gli interessi corrispettivi.

Così individuate le regole applicabili e venendo alla soluzione della fattispecie concreta portata all'attenzione del Collegio, dovendosi preliminarmente determinare quali voci di costo siano da qualificare come *recurring* e quali siano da qualificare come *up-front*, al fine di applicare il criterio di rimborso misto dei costi e delle commissioni, in ciò prestando adesione a quanto affermato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella citata decisione n. 26525 del 2019, vale a dire il criterio *pro rata* per le commissioni *recurring* e secondo la curva di interessi, in base al piano di ammortamento, per i costi *up-front*, questo Collegio ritiene di dover attribuire natura di costi *recurring* alla commissione di attivazione e alle commissioni di gestione (queste ultime da computare al netto di € 25,00 per le spese documentali), mentre ritiene di qualificare come costi *up-front* le spese di istruttoria e i costi di intermediazione.

Per quanto invece concerne gli oneri assicurativi, rilevato che la formulazione presente nel contratto si limita a riprendere laconicamente il testo normativo al tempo vigente, senza precisare né i criteri e le modalità di rimborso né la formula attuariale di calcolo, non



si possono ritenere integrati i presupposti per applicare un diverso criterio alternativo di rimborso (cfr. ABF – Coll. Coord. n. 10003/2016 cit.), si ritiene che per tale voce di costo i rimborsi dovranno essere calcolati facendo applicazione del criterio *pro rata temporis*.

Ciò posto, tenuto conto del fatto che alla data di estinzione del finanziamento erano state già pagate 75 rate su complessive 120 (con 45 rate residue), applicando il suddetto criterio *pro rata* alle commissioni di attivazione e alle commissioni di gestione, nonché – per le ragioni anzidette – agli oneri assicurativi, con percentuale di rimborso del 37,50 %, determinando quindi un rimborso di € 129,56 a titolo di commissione di attivazione, di € 320,90 a titolo di commissioni di gestione e di € 192,688 a titolo di oneri assicurativi, e secondo la curva di interessi, con percentuale di rimborso del 15,58 %, sui suddetti costi, determinando quindi un rimborso di € 54,53 per le spese di istruttoria e di € 270,22 per i costi di intermediazione, la somma complessivamente spettante alla parte ricorrente, al netto dei rimborsi già effettuati dall'intermediario (nella misura di € 283,50) risulta pari a € 684,29.

Con riguardo alle domande accessorie, posto che la prestazione cui è tenuto l'intermediario resistente deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, il rimborso degli interessi – calcolati al saggio legale – deve computarsi a partire dalla data del reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione (ABF – Coll. Coord. n. 5304 del 17 ottobre 2013).

Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna al pagamento di spese di assistenza professionale, considerato che: (i) le “*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*” che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. ABF – Coll. Coord. n. 4618 del 19 maggio 2016); (iii) al fine di un loro eventuale riconoscimento, occorre verificare la funzionalità dell'intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione; (iv) infine, l'orientamento consolidato di quest'Arbitro in *subiecta materia* e la sua agevole conoscibilità non paiono rendere indispensabile l'assistenza di un professionista per la mera richiesta di rimborso di oneri pagati e non goduti in relazione a contratti di cessione del quinto dello stipendio, o rimborsabili mediante delegazione di pagamento (cfr. Abf – Coll. Roma. n. 11244 del 21 dicembre 2016).

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 684,29 oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA